



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

PARERE N. 116 del 24 giugno 2015

PREC 196/14/S

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dal costituendo RTP Urbani – Procedura per l'affidamento dei servizi attinenti agli atti propedeutici alla redazione del ddp – documento programmatico preliminare del piano urbanistico generale di Taranto. Importo a base di gara euro: 40.000,00. S.A.: Comune di Taranto.

Affidamento incarico professionale – Incompatibilità del professore universitario a tempo pieno.

Nel caso in cui l'incarico oggetto di affidamento rientri nella tipologia degli appalti pubblici di servizi, lo stesso non può essere svolto dal professionista docente universitario a tempo pieno in quanto incompatibile con l'attività di libero professionista di cui all'art. 90 d.lgs. 163/2006.

Art. 90 d.lgs. 163/2006.

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 61399 del 27.5.2014 presentata dal costituendo RTP Urbani relativamente alla procedura per l'affidamento dei servizi attinenti agli atti propedeutici alla redazione del ddp – documento programmatico preliminare del piano urbanistico generale di Taranto;

VISTO in particolare il quesito sollevato in ordine alla presunta illegittima individuazione del prof. Ing. Dino Borri in quanto professore universitario a tempo pieno presso il Politecnico di Bari;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 15.7.2014;

VISTE le considerazioni inoltrate dal professionista Ing. D. Borri in data 28.7.2014 con le quali sostiene che la procedura in questione è volta all'individuazione di un collaboratore tecnico qualificato e che, in conformità a quanto previsto dal regolamento del Politecnico di Bari (art. 4 -Attività compatibili non soggette ad autorizzazione) l'attività richiesta nel bando è quella di collaborazione scientifica e consulenza non riconducibile a esercizio di attività libero professionale in quanto svolta in qualità di esperto nel proprio campo disciplinare;

VISTE le ulteriori memorie presentate dall'Arch. Urbani con le quali ribadisce quanto già argomentato nella propria istanza soffermandosi sulla circostanza che l'amministrazione precedente abbia voluto conferire un appalto di servizi come si evince dall'avviso pubblico finalizzato ad una indagine di mercato ex art. 91, comma 2 d.lgs. 163/2006;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. 163/2006;

TENUTO CONTO che il Comune di Taranto mediante avviso pubblico del 12.3.2013, ai sensi dell'art. 91, comma 2, d.lgs. 163/2006 ha reso noto l'intenzione di espletare un'indagine di mercato finalizzata a



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

individuare professionisti da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento di incarico professionale per la redazione del documento programmatico preliminare contenente gli obiettivi e i criteri di impostazione del piano urbanistico generale;

TENUTO CONTO altresì, che con determina dirigenziale della direzione Urbanistica edilità del Comune di Taranto n. 380 del 28.12.2012 è stata impegnata la spesa per l'importo pari a euro 40.000,00 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 2% e approvato il suddetto avviso pubblico per la selezione di un professionista quale figura professionale esperta in pianificazione urbana per l'affidamento del relativo incarico;

CONSIDERATO che l'affidamento in questione ancorchè qualificato dall'Amministrazione comunale in termini di "collaborazione scientifica e consulenza specialistica" (come si evince dalla nota del 13.3.2014, allegato n. 6 alla istanza di parere formulata), sia da ritenersi riconducibile alla tipologia di servizi indicati alla Categoria n. 12 dell'All. II A del d.lgs. 163/2006 (servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi) e, pertanto, assoggettato alla disciplina ivi prevista in forza dell'art. 20 comma 2 dello stesso Codice;

RILEVATO che, ai fini dell'affidamento in questione, la stazione appaltante ha correttamente definito e adottato una procedura comparativa mediante avviso pubblico e lettera di invito;

RITENUTO che l'avvenuta selezione del professionista esperto, nella figura dell'Ing. D. Borri, non appare conforme al quadro normativo di riferimento in quanto lo stesso risulta essere professore ordinario di tecnica e pianificazione urbanistica, a tempo pieno presso il Politecnico di Bari, con la conseguenza che risulta incompatibile con il ruolo di libero professionista di cui all'art. 90 d.lgs. 163/2006 (in tal senso vedasi Deliberazione Anac n. 179 del 26.6.2012 - AG42/02: incarichi professionali a docenti universitari; Deliberazione Anac n. 45 del 7.5.2009; parere n. 87 del 12.11.2014),

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che, nel caso in cui l'incarico oggetto di affidamento rientri nella tipologia degli appalti pubblici di servizi, lo stesso non può essere svolto dal professionista docente universitario a tempo pieno in quanto incompatibile con l'attività di libero professionista di cui all'art. 90 d.lgs. 163/2006.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 14 luglio 2015
Il segretario Maria Esposito